

Publicato il 30/05/2022

**N. 00733/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2021, proposto da

Chiara Bagatti, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelita Paciscopi, Anna Cordoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale - Estar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Stolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 183;

nei confronti

Martina Colaiacovo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'esito della prova scritta n. 9 del giorno 13 aprile 2021 ore 08.30 del concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere – Cat. D (03/2021/CON) per l'AOU Careggi, comunicato in data 27 aprile

2021, nella parte in cui, avendo ottenuto nella prova scritta un punteggio di 20/30 non è risultata ammessa alla prova orale;

- del provvedimento di non ammissione alla valutazione dei titoli ed esami e della prova pratica e di non ammissione alla prova orale;

- del verbale di esclusione (non conosciuto) predisposto dalla Commissione di concorso;

- della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 905 del 3 giugno 2021;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque non conosciuto nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso ed essere utilmente inserita in graduatoria.

Con riserva di proporre motivi aggiunti.

nonché per la

CONDANNA

di E.S.T.A.R. (C.F. 06485540485), in persona del suo direttore generale, in via principale, ad ammettere la ricorrente alla prova orale e, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente anche a titolo di perdita di chance, nella misura che risulterà provata e/o comunque di Giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale - Estar;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso di cui in epigrafe atteso l'esito sfavorevole dello stesso.

L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto il ricorso sarebbe stato notificato ad una presunta controinteressata che, nella realtà, tale non potrebbe essere considerata non essendo titolare di alcun interesse alla conservazione del provvedimento impugnato.

Infatti, la lex specialis avrebbe previsto la formazione di distinte graduatorie per ciascuna delle tre sedi disponibili imponendo ai candidati di esprimere la propria preferenza esclusiva per una sola di esse nella domanda di partecipazione.

La Sig.ra Colaiacovo avrebbe optato per una sede diversa da quella richiesta dalla ricorrente non potendo quindi ricevere alcun pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.

L'Eccezione è astrattamente fondata ma le circostanze del caso consentono riconoscere alla ricorrente l'errore scusabile.

La posizione di controinteressato, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a., deve essere individuabile sulla scorta del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie nella graduatoria pubblicata dalla Amministrazione non erano indicate le sedi per le quali i vincitori avevano optato sicché tutti i soggetti utilmente collocati avrebbero potuto essere astrattamente considerati come controinteressati non potendo la ricorrente avere contezza delle preferenze espresse da ciascuno.

Vero è che l'elenco delle sedi assegnate è stato poi pubblicato prima della notifica del ricorso, ma tale adempimento non influisce sulla individuazione del controinteressato che deve essere possibile sulla scorta della sola lettura del provvedimento impugnabile non essendo configurabili a carico della parte lesa l'onere di compiere indagini ulteriori successivamente alla sua adozione.

Ciò premesso la decisione del ricorso richiede l'estensione del contraddittorio in qualità di controinteressati a tutti i vincitori che hanno espresso la preferenza per la sede indicata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, a) riconosce l'errore scusabile in relazione alla erronea individuazione del controinteressato a cui il ricorso è stato notificato; b) ordina la integrazione del contraddittorio ai sensi di cui in motivazione; c) fissa per la decisione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 settembre 2022.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO